



Verbale di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci

L'anno **duemilaventidue** addì **quattordici** del mese di **febbraio (14.02.2022)**, alle ore **17,00** in prima convocazione ed alle ore **18,00** in seconda convocazione, presso la sede sociale in via Balma, n. 1 del comune di Donnas, si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Valdostana Ovicoltori A.V.O. A.P.S. Per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;*
2. *Varie ed eventuali.*

L'assemblea è in seconda convocazione (mancando il numero legale nella riunione in prima convocazione tenutasi alle ore 17,00).

Presiede l'adunanza il presidente dell'Associazione sig. Dario MARTINELLI.

Funge da segretario la sig.ra Paola DINI.

Il Presidente fa procedere all'appello dei presenti nonché di coloro che sono regolarmente delegati da terzi, elencandoli ed annotandone il nominativo. Risultano pertanto presenti n. 9 (nove) soci su 9 (nove) iscritti all'Associazione, quindi tutti presenti e nessuna delega consegnata.

Il Presidente accerta che sono state osservate tutte le formalità per la convocazione previste dallo Statuto dell'Associazione.

Apri quindi la seduta per la discussione del primo punto all'ordine del giorno:

- 1) *Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;*

il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore.

Il Presidente illustra all'Assemblea le modifiche dello Statuto sociale procedendo alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Lo Statuto modificato sarà composto da ventotto (28) articoli numerati da uno (1) a ventotto (28) oltre alla norma transitoria in calce all'articolo 28.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

Si precisa che nessun socio ha lasciato l'Assemblea prima del voto.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, composto da numero ventotto (28) articoli numerati da uno (1) a ventotto (28) oltre alla norma transitoria in calce all'articolo ventotto (28) e dà mandato al Presidente per gli adempimenti fiscali connessi.

- 2) *Varie ed eventuali;*

il Presidente, verificato che non vi è più alcun argomento in discussione e che i punti all'ordine del giorno sono stati esauriti, dichiara chiusa la riunione alle ore 19,00

Il Presidente
(Dario MARTINELLI)

il Segretario verbalizzante
(Paola DINI)



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
“Associazione Valdostana Olivicoltori - A.V.O. A.P.S.”

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita con sede in Donnas (AO) in Via La Balma n°1, un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “Associazione Valdostana Olivicoltori - A.V.O. A.P.S.”.

L'acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune. Ha per scopo la valorizzazione, la promozione e la diffusione dell'olivocoltura nelle aree vocate del territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte, la tutela della qualità della produzione, la collocazione del prodotto in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria (PAC) e con la programmazione agricola nazionale e regionale.

L'Associazione è costituita tra coloro che coltivano, divulgano e dimostrano interesse per la cultura dell'olivo e per il recupero ambientale collinare e pedemontano.

Essa svolge la propria attività nel territorio della Valle d'Aosta, ma può raccogliere le domande anche da parte di produttori olivicoli, singoli o associati, le cui proprietà ricadano nei comuni del Piemonte.

L'Associazione si propone come obiettivi prioritari di individuare e promuovere la diffusione delle *cultivar* più idonee dal punto di vista agronomico ed in grado di migliorare e qualificare la produzione valdostana e piemontese di olio EVO, di olive da tavola e di altri sottoprodotti dell'olivocoltura.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.27 del presente statuto.

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi
- Gestione delle attività organizzate

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e

in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, potrà esercitare e organizzare le seguenti attività:

- promuovere, favorire e sostenere la diffusione, la conoscenza e la coltivazione dell'olivo;
- promuovere, favorire e sostenere la conoscenza, la produzione, la diffusione, la commercializzazione e il consumo dell'olio extravergine di oliva e altri derivati dalla produzione;
- predisporre e fornire agli associati specifica assistenza per la realizzazione di iniziative di valorizzazione del prodotto anche con il supporto di operatori esterni;
- gestire un frantoio;
- stimolare gli associati ad incrementare qualitativamente e quantitativamente le proprie produzioni, attraverso l'attuazione di forme di assistenza, aggiornamento e preparazione professionale degli associati;
- organizzare e gestire la partecipazione in proprio e degli associati a mostre e fiere in Italia e all'estero.
- Può aderire ad associazioni, enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale, in armonia con i propri scopi statuari.
- L'Associazione potrà svolgere attività editoriale, anche elettronica, avente per oggetto, argomenti gli scopi sociali. Potrà pertanto, a titolo non esaustivo, pubblicare una rivista, bollettino, libri, opuscoli, ecc..

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, proprio di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Soci

Sono ammessi all'Associazione tutti i produttori di olive singoli o associati, che abbiano piante di olivo in terreni ricadenti nei territori della Valle d'Aosta e del Piemonte.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. All'Associazione possono essere accolti anche gli studiosi, gli esperti, i cultori dell'olivocoltura e gli olivicoltori di altre regioni, ma senza diritto di voto.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo





richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e va annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 10 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- partecipare alle assemblee, approvare i bilanci, approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- usufruire delle agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Le APS, gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante e hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- sostenere le finalità dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo

Art. 11 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, mancato pagamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 12 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro

limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 13 Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori (qualora se ne ravvisi la necessità)
- Organo di Controllo (qualora se ne ravvisi la necessità)

Art. 14 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano. E' composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nel conteggio ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

Le convocazioni scritte, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo della prima e della seconda convocazione e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea **ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea **straordinaria** modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art. 15 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea degli associati. E' composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente. La composizione del Consiglio Direttivo dovrà tenere conto della rappresentanza di tutte le zone olivicole. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approvi il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 10 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, a titolo consultivo, tecnici e persone esperte o particolarmente interessate al settore olivicolo.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- individuare attività diverse.
- stabilire annualmente gli importi delle quote associative da versare da parte dei soci stabilendo le modalità di versamento e i termine annualmente stabiliti

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione

e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea ed è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 19 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo, di cui all'articolo 18 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'Organo di Controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa.

Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo,



possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 21 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e d'avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e d'altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Art. 22 Fonti di Finanziamento

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuale dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- attività di raccolta fondi;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;

Art. 23 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante cui

aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 26 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile.

Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 27 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine, l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 28 Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Donnas, 14-02-2022

REGISTRO A GIUDIZIO 2. 25/02/2022

AL NR 66 SERIE 3^a

I TRIBUTI A FIANCO INDICATI RISULTANO VERSATI
CON MOD. F23

Reg.	
Tis	
Cat	
Invin	
Bollo	
TS	



L'ADDETTO
Giuseppe FERNICE

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

L'ADDETTO PERINCE

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

L'ADDETTO GIUSEPPE PERINCE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:

CHATILLON

Foglio N. / di tot.

N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE
LA REGISTRAZIONE

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

M R T D R A 4 9 A 2 1 A 3 2 6 B

DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO

14/02/2022

DATA FINE PROROGA

TIPOLOGIA DELL'ATTO

ADEGUAMENTO STATUTO

ADEMPIMENTO

☒ Pro

☐ Ces

☐ Ris

USO ABITATIVO

☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
1	9 1 0 7 6 4 5 0 0 7 0	ASSOCIAZIONE VALDOSTANA OLIVOCOLTORI - A.V.O. APS	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
11020 DONNAS		A O	VIA LA BALME
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA

3 66 25/02/2022

0,00 **T4E22L000066000SJ**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T4E

